



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N.

1092

del

12 2 OTT, 2025

Oggetto: Stipula Convenzione con l'Università degli Studi di Catania, Scuola di Specializzazione in Medicina Interna per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica extra-rete formativa della dott.ssa Catania Federica Ausilia, presso l'U.O.C. Medicina ad indirizzo Epatologico di questa Arnas.

Proposta n. 186 del 16 OTT, 2025

STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI

L'istruttore
dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile
U.O.C. Affari Generali
dott.ssa Maria Luisa Grasso

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,
nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024
con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Antonella Cinardo** ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile dell'U.O.C. AFFARI GENERALI

Visti:

- Il D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e ss.mm.ii.;
- Il D.lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- il D.I. n. 402/2017, Allegato 1, secondo il quale il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che:

- con mail del 28/8/2025, registrata al prot. generale n. 17674 del 29/8/2025 l'Università degli studi di Catania ha proposto a questa Azienda la stipula di una convenzione per lo svolgimento di un periodo di formazione al di fuori della rete formativa da parte della dott.ssa Catania Federica Ausilia, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Medicina Interna del succitato Ateneo, presso l'U.O.C. Medicina ad indirizzo Epatologico di questa Azienda;

Preso atto:

- della disponibilità ad accogliere la specializzanda, dott.ssa Catania Federica Ausilia, espressa dal Direttore l'U.O.C. Medicina ad indirizzo Epatologico dell'Arnas Garibaldi, con mail registrata al prot. n. 4664/AA.GG. del 10/10/2025;

Acquisito:

- il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale, trasmesso con mail del 16/10/2025, registrata al prot. n. 4758/AA.GG. del 16/10/2025;

Rilevato che:

- la convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà validità dal 1/11/2025 al 31/1/2026;
- l'attività in formazione specialistica al di fuori della rete formativa della dott.ssa Catania Federica Ausilia si svolgerà presso l'U.O.C. Medicina ad indirizzo Epatologico di questa Arnas;
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- ai sensi dell'art. 8 dello schema di convenzione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto *"La polizza assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando, anche in itinere, presso la Struttura ospitante sono a carico esclusivo del medico in formazione specialistica e la certificazione è acquisita agli atti prima dell'inizio dell'attività formativa"*;

Ritenuto:

per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

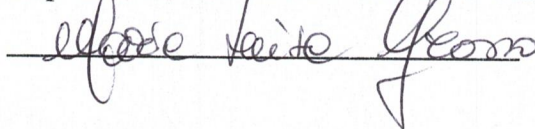
PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di Autorizzare** la stipula della Convenzione con l'Università degli Studi di Catania, Scuola di Specializzazione in Medicina Interna per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica extra-rete formativa della dott.ssa Catania Federica Ausilia, presso l'U.O.C. Medicina ad indirizzo Epatologico di questa Arnas;
- **di Sottoscrivere** digitalmente lo schema di convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
- **di Trasmettere** copia del presente atto, unitamente alla convenzione firmata digitalmente, all'Università degli studi di Catania - Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, al Direttore dell'U.O.C. di Medicina ad indirizzo Epatologico del Presidio Garibaldi Nesima, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Munire la presente della clausola dell'esecuzione immediata, al fine di assicurare l'inizio delle attività.

ALLEGATO: Schema di convenzione (parte integrante).

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile e pertanto di:

- **Autorizzare** la stipula della Convenzione con l'Università degli Studi di Catania, Scuola di Specializzazione in Medicina Interna per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica extra-rete formativa della dott.ssa Catania Federica Ausilia, presso l'U.O.C. Medicina ad indirizzo Epatologico di questa Arnas;
- **Sottoscrivere** digitalmente lo schema di convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere** copia del presente atto, unitamente alla convenzione firmata digitalmente, all'Università degli studi di Catania - Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, al Direttore l'U.O.C. Medicina ad indirizzo Epatologico del Presidio Garibaldi Nesima, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Munire la presente della clausola dell'esecuzione immediata, al fine di assicurare l'inizio delle attività.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Carmelo Antonio Fabio FERRARA)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario

Dott.ssa Antonella Cinardo

_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- ☒ immediatamente
- ☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- ☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
- a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
- b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA EXTRA RETE
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA**

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, con sede legale in Piazza Università, 2, Catania, codice fiscale 02772010878, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Enrico Foti, in qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo@pec.unict.it)

E

L'ARNAS GARIBALDI di Catania con sede legale in Catania, P.zza Santa Maria di Gesù n. 5, C.F./ P.IVA: 04721270876, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal dott. Giuseppe Giammanco, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa (PEC: protocollo.generale@pec.ao-garibaldi.ct.it)

VISTI

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, in particolare il Titolo VI relativo alla formazione dei medici specialisti;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 1 agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", con il quale si individuano le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", e ss.mm.ii.;
- il D.I. del 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il D.I. n. 716 del 16 settembre 2016 concernente il "Riordino scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici";
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il verbale della seduta del Consiglio del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale del 12.06.2025 prot. n. 111895/25 in cui si approva la stipula della suddetta convenzione;
- il verbale della seduta del Coordinamento della Scuola di Medicina del 19.06.2025 prot. n.121809/25, in cui ha espresso in merito parere favorevole;



CONSIDERATO CHE

- ai sensi della normativa vigente, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane/estere non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del tirocinante in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei tirocinanti in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la Dott.ssa Catania Federica, nato a Bronte il 16.05.1990 e residente a Bronte (CT) in via Madonna del riparo n. 28 95034 Bronte (CT) C.F.: CTNFRC90E56B202Q, tirocinante in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell'Università degli Studi di Catania, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Medicina Interna.

Art. 3

Durata tirocinio

Il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti ed accettazione del tirocinante. Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in formazione specialistica per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'Unità operativa U.O.C. Medicina ad indirizzo epatologico, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale, secondo lo schema di cui all'allegato A.



Art. 5

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 6

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al Dirigente Responsabile U.O./Tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 7

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8

Copertura assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

La polizza assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando, anche in itinere, presso la Struttura ospitante sono a carico esclusivo del medico in formazione specialistica e la certificazione è acquisita agli atti prima dell'inizio dell'attività formativa.

Art. 9

Sicurezza

L'ente di appartenenza dei tirocinanti (Università degli studi di Catania) in formazione specialistica presso la struttura ospitante (Arnas Garibaldi), garantisce la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 37 d.lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria con relativo giudizio di idoneità e la sorveglianza fisica per il rischio da radiazioni ionizzanti, ai sensi del d.lgs. n. 101/2020.

È onere della struttura ospitante effettuare la valutazione dei rischi connessi alle attività da svolgere e fornire informazione ed eventuale formazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di



pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica devono essere dotati di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti e concordare i vincoli di dose con l'Esperto di Radioprotezione dell'ateneo di Catania.

I tirocinanti in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 10

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, il soggetto ospitante rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dal tirocinante in formazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato B alla presente convenzione.

Art. 11

Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 13

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di n. mesi, dal 1° novembre 2025 al 31 gennaio 2026, e nel caso in cui la sottoscrizione della stessa avvenga in data successiva al periodo sopra indicato decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogata a seguito di accordo tra le parti e accettazione del tirocinante.

Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con



preavviso di almeno tre mesi.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare l'Università, in qualità di Titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali dei tirocinanti, conferendole la nomina di Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I tirocinanti in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine i tirocinanti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 15

Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.



Art. 16

Codice etico e di comportamento

Il soggetto ospitante dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 1166 dell'8 aprile 2021 (modificato con D.R. 2278 del 05.07.2022), pubblicato sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 17

Imposta di bollo

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale. L'imposta di bollo rimane a carico dell'Università che fornirà al soggetto ospitante copia dell'avvenuto pagamento ovvero assolta in modo virtuale come da autorizzazione n. 108603 del 22.07.1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Catania.

Art. 18

Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 19

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Il Rettore

Prof. Enrico Foti

FIRMA PER IL SOGGETTO OSPITANTE

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Giammanco
